




COMUNE DI NAPOLI  
IL SINDACO



Progetto Tempi e Orari della Città  
Prot. n. 289/U  
Napoli, 17/07/2009

## ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: Integrazione dell'Ordinanza Sindacale n.599 del 1/06/2009 afferente la "Disciplina concernente i locali per la vendita e la somministrazione di bevande e alimenti, i locali notturni e di intrattenimento".**

Premesso che in data 01/06/2009 è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n.599, avente ad oggetto la "disciplina concernente i locali per la vendita e la somministrazione di bevande e alimenti, i locali notturni e di intrattenimento";

che tale ordinanza dispone fra l'altro che, fino a tutto l'ottobre 2009:

- per gli esercizi di cui al punto 1.a (attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, take-away, cornetterie, pizzerie al taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva), l'orario di chiusura è stabilito non oltre le ore 01,00 di tutti i giorni della settimana, e non oltre le ore 02,00 del venerdì, del sabato e dei giorni prefestivi;

- per gli esercizi di cui al punto 1.d (esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché qualunque altra entità associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs 114/98), l'orario di chiusura è stabilito fino alle ore 03,00 per i locali che svolgono attività all'interno e fino alle ore 1.00 per l'attività svolta all'esterno. Il venerdì il sabato ed i giorni prefestivi è stabilita la facoltà di estendere il limite orario per la chiusura dell'attività svolta all'esterno fino alle ore 02,00;

Sentite in proposito in numerose occasioni le organizzazioni locali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori e numerosi rappresentanti dei comitati dei cittadini;

Considerati i risultati della discussione sull'argomento della Commissione Consiliare Attività Produttive in data 09/07/2009;

Rilevato che nel corso dei suddetti incontri è emersa l'opportunità di estendere di un'ora l'orario massimo di chiusura dei locali indicati nella predetta Ordinanza Sindacale n. 599 per le attività che si svolgono all'esterno;

Considerato che numerosi locali si sono adeguati alle disposizioni relative all'igiene e alla tutela della quiete pubblica nell'interesse della vivibilità urbana; che, inoltre, limiti stringenti sugli orari di chiusura determinano anomale trasmissioni dell'utenza su aree estranee al territorio cittadino con innegabili ripercussioni sull'economia locale in un periodo particolarmente esposto, qual è quello estivo; che, infine, è prevedibile conseguire un generalizzato adeguamento alle norme sulla tutela della quiete pubblica, la cui applicazione va ribadita e resa efficacemente operativa, proprio sulla base di una maggiore considerazione degli interessi economici del terziario;

Ritenuto pertanto che tale prolungamento possa essere limitato al periodo fino al 20/09/2009;

con i poteri di cui all'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo n.207 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art.6 del Decreto Legge n.92 del 23 maggio 2008, convertito con legge n.125 del 24 luglio 2008

### DISPONE

Integrare l'ordinanza sindacale n. 599 del 01/06/2009 nel senso di stabilire che, a tutto il 20/09/2009:

- per gli esercizi di cui al punto 1.a dell'ordinanza su citata (le attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, take-away, cornetterie, pizzerie al taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva), l'orario di chiusura è stabilito non oltre le ore 02,00 di tutti i giorni della settimana, e non oltre le ore 03,00 della notte tra il venerdì e il sabato, della notte tra il sabato e la domenica e della notte dei giorni prefestivi;

- per gli esercizi di cui al punto 1.d dell'ordinanza su citata (esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché qualunque altra entità associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs 114/98), l'orario di chiusura è stabilito fino alle ore 03,00 per i locali che svolgono attività all'interno e fino alle ore 02,00 per l'attività svolta all'esterno. La notte tra il venerdì e il sabato, la notte tra il sabato e la domenica e la notte dei giorni prefestivi è stabilita la facoltà di estendere il limite orario per la chiusura dell'attività svolta all'esterno fino alle ore 03,00.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 21/07/2009 ed estende i propri effetti fino a tutto il 20/09/2009. Essa è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e negli Albi previsti presso tutte le Municipalità ed è inserita nel sito del Comune; è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi all'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo n.207 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art.6 del Decreto Legge n.92 del 23 maggio 2008, convertito con legge n.125 del 24 luglio 2008.

On. Rosa Jervolino Russo

*Jervolino*

La presente Ordinanza Sindacale conforme all'originale è composta di n° 2 pagine.  
Napoli, ~~20 LUG 2009~~ IL DIRIGENTE



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO AMBIENTE  
ORDINANZA SINDACALE

PROGRESSIVO ANNUALE:
21 LUG 2009
PROG. n. 802

Prot. n° 976

li 21/07/09

**OGGETTO:** Divieto di circolazione veicolare sull'intero territorio cittadino per i giorni giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

**IL SINDACO**

- Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 351/1999;
- Considerato che dagli studi scientifici effettuati emerge che gli autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) e a benzina non conformi alla Dir. 91/441/CE e successive (Euro 0) sono tra le principali fonti di emissione di benzene, polveri inalabili PM<sub>10</sub>, NO<sub>2</sub> e CO;
- Considerato che è attivo il provvedimento di limitazione al traffico veicolare su tutto il territorio cittadino al fine di contenere l'inquinamento atmosferico della città (OO.SS. n°1231 del 20/07/2007 e n°2031 del 28/12/2007);
- Visto che allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, l'Amministrazione Comunale ha predisposto una serie di provvedimenti riportati nella delibera di Giunta n°1883 del 23.03.2006 tra i quali, il divieto di circolazione in particolari condizioni di inquinamento;
- Vista la nota n° 4777 del 21 luglio 2009 dell'Assessore all'Ambiente che informa che, dal comunicato dell'ARPAC sul "monitoraggio dei dati dell'inquinamento nell'area urbana di Napoli" del giorno 20/07/09, riferito ai dati rilevati il giorno 19/07/09, è emerso il superamento del valore giornaliero del PM10 misurato dalla centralina posta presso la scuola Vanvitelli (60 µg/m<sup>3</sup>). Il numero dei giorni di superamento PM10 ad oggi è 120 (il valore giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno civile);
- Visti i persistenti valori elevati giornalieri delle polveri sottili, **stante le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni**, che indicano condizioni favorevoli ad un ulteriore accumulo degli inquinanti, si realizza la fattispecie prevista dalla Delibera di Giunta Comunale n° 1883 del 23/03/06";
- Considerato che in data 26 settembre 2008 è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale n. 1372 che introduce azioni organiche ed integrate per l'attuazione dei criteri di sostenibilità ambientale ed approva, tra l'altro, le linee guida del Comune di Napoli per la certificazione energetica degli edifici;
- Visto che risulta opportuno integrare le iniziative dell'Amministrazione per contrastare l'inquinamento atmosferico con idonee procedure che riducano anche le emissioni provenienti dagli impianti di climatizzazione degli edifici, e che tra queste è possibile introdurre un meccanismo di incentivazione della qualificazione energetica degli edifici che consideri l'obbligazione del cittadino a contribuire alla riduzione delle emissioni compensata con la riduzione delle emissioni del sistema edificio-impianto della propria abitazione di residenza o dell'immobile in cui svolge la propria attività lavorativa, qualora tale riduzione delle emissioni venga dimostrata con idonea documentazione di qualificazione energetica dell'edificio che riporti i dati di consumo specifico dell'immobile.
- Vista la Delibera n. 854 del 08/05/2009 della Regione Campania che introduce limitazioni che il Comune di Napoli già da tempo adotta e che prevede che le Autorità competenti (Province e Comuni capoluogo) devono porre in essere, in maniera sinergica e coordinata, le misure per il contenimento delle emissioni.

v

- Vista la nota n. 4146 del 25 giugno 2009 con la quale è stato chiesto al Presidente della Provincia di Napoli di avviare le procedure previste dalla citata Delibera Regionale n. 854/09 "al fine di avviare azioni con tutti i Comuni dell'area metropolitana" e che all'esito di queste azioni saranno assunti i necessari provvedimenti coordinati anche per quanto attiene alla circolazione sulle autostrade cittadine e sulle strade di collegamento dei Comuni limitrofi alla suddetta rete autostradale.
- Ritenuto per i motivi esposti di dover attuare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.
- Letto il D.Lgs 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni, il D. Lgs. 192/2005 e successive modificazioni, la L. 296/2006, la L. 244/2007, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 ed il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008.

## I N V I T A

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

## O R D I N A

**1. Nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 il divieto di accesso e di circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci, sull'intero territorio cittadino.**

In deroga al suddetto divieto potranno circolare:

- Gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Sociale adibiti al trasporto disabili;
- Gli autoveicoli, adibiti al trasporto merci, immatricolati ai sensi delle direttive 91/441/CE e 91/542 CEE e successive (Euro 1 e successive);
- I veicoli elettrici ad emissione nulla;
- I ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;
- I ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase II, cap. 5 (detti euro 2) e successive;
- Gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;
- Gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive;
- I veicoli delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, militari e civili con targa AFI e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
- I veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità ovvero gli autoveicoli intestati ad aziende e/o società per le quali è possibile dimostrare la inderogabilità dell'uso strumentale necessario al raggiungimento della finalità operativa ed economica dell'azienda medesima (veicolo di proprietà dell'azienda o con allestimento speciale);
- Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
- Gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano generi alimentari deperibili, quelli di aziende produttrici di pasticceria e di ditte fornitrici di articoli floreali purché adibiti alla consegna delle merci nonché quelli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- Gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i Taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;
- Gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta "scuola guida";

/

- I veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania;
- Gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- I veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso.
- I veicoli del personale in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (personale di magistratura ed amministrativo), diretti al passo carraio dell'edificio della suddetta Procura sita al civ. 42 di viale Colli Aminei. Tali veicoli saranno riconoscibili da apposito permesso di "ACCESSO E PARCHEGGIO" rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
- I veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi e matrimoni) programmate nei giorni di blocco, per un numero massimo di veicoli autorizzati per cerimonia pari a 4(quattro). La richiesta di deroga può essere inoltrata compilando il modulo allegato alla presente Ordinanza e trasmettendolo via fax al SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE unitamente alla certificazione rilasciata dal Parroco della Chiesa o dall'Ufficiale di Stato Civile.

**2. Consentire** in deroga al precedente punto 1 la circolazione a:

- I veicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) escluso euro 0 ed euro 1 come disposto dall'O.S. n°1231 del 20 luglio 2007;
- I veicoli dei titolari di attestato di qualificazione energetica redatto ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 192/2006 e successive modificazioni e redatto con le modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 ed al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008. La richiesta di deroga può essere presentata al Servizio Ambiente del Comune di Napoli che attesterà la rispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito nella apposita pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate aggiornata con la legge finanziaria 2008. L'Amministrazione si riserva l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

**3. Consentire**, in deroga al precedente punto 1, il transito sulla rete autostradale cittadina:

- Tangenziale di Napoli;
- Raccordo A2 Napoli-Roma e Napoli-Salerno;
- SS 162 Uscita Corso Malta-Pomigliano d'Arco;
- Circumvallazione di Soccavo;
- Circumvallazione di Scampia.

**4. Consentire**, in deroga al precedente punto 1, il transito sulle seguenti strade di collegamento dei Comuni limitrofi alla suddetta rete autostradale:


rampe dello svincolo della Tangenziale di Agnano, Via degli Astroni, Via Montagna Spaccata, rampe dello svincolo della Circumvallazione di Soccavo su Via Montagna Spaccata e Via Cinthia, Via Cinthia, Sottopasso di Via Claudio, Viale Kennedy, Via Terracina (da Via Agnano all'intersezione con Via Cinthia), Via Nuova Agnano (dall'intersezione con Viale Giochi del Mediterraneo all'intersezione con Via Beccadelli), Via Beccadelli, Via San Gennaro (SS 7 Domitiana), Via Agnano, rampa di uscita dello svincolo della Tangenziale di Fuorigrotta e di Agnano, Via Ruffo di Calabria, rampe dello svincolo della Tangenziale di Capodichino/Secondigliano, Viale Maddalena, Via De Pinedo, Corso Secondigliano, Via Roma verso Scampia, Via del Cassano, Strada Provinciale di Caserta, Largo S. Maria del Pianto, Via del Riposo, Via S. Maria del Pianto, rampa dello svincolo di Corso Malta fino alla confluenza con Via Nuova Poggioreale, Via Nuova Poggioreale (dall'intersezione di Corso Malta all'intersezione con Via Miraglia), Via Miraglia, Via Marino da Caramanico, Piazza Arabia, Via Vesuvio, Via Grimaldi, Via Gianturco (dall'intersezione con Via Vesuvio all'intersezione con la traversa Gianturco), Piazza Cenni, Via Biscardi, Via Stadera, Via del Macello, Via Imparato, Via De Roberto, Strada Vicinale Galeone, Strada Vicinale Galeoncello, rampa di innesto autostradale della Napoli-Salerno su Via Ferraris, Via Argine, Viale delle Repubbliche Marinare, rampe dello svincolo Barra - Ponticelli della SS 142 e dell'asse Interquartiere di Ponticelli fra il suddetto svincolo e l'intersezione con Viale delle Repubbliche Marinare, Via Botteghelle di Portici, Perimetrale di Ponticelli, Via Mastelloni, Via Bartolo Longo da San Giorgio a Cremano alle rampe

dello svincolo dell'asse Interquartiere di Ponticelli su Via B. Longo, rampe della Tangenziale dell'Ospedale Cardarelli, Piazzale Cardarelli, Via Pietravalle, Via de Amicis, Via Pansini, Via Bianchi, Via Quagliariello, Via Semmola, via D'Antona, Via Montesano, Via Jannelli (dall'intersezione con largo Cangiani allo svincolo della Tangenziale Camaldoli), rampe dell'uscita Tangenziale Camaldoli, Perimetrale di Soccavo, Via Pigna (tratto di collegamento tra l'uscita Vomero della Tangenziale di Napoli e la Perimetrale di Soccavo), Via Pallucci, Via Cannavino, Via Marano-Pianura, Via Scarfoglio, Via Epomeo, Viale Traiano (da Via Cinthia a Via Adriano), Via Adriano (dall'intersezione con Viale Traiano all'intersezione con Via Pia), Via Pia (dall'intersezione con Via Adriano all'intersezione con Traversa Pia), traversa Pia, Via di Miano, Via Nuova San Rocco, Via Scaglione, Via S. Maria a Cubito, Via Janfolla, Via dietro la Vigna, Via Campano, Perimetrale di Chiaiano, Via Margherita a Chiaiano, Parco 25/80, Via Nuova Toscanella, Via Guantai ad Orsolone, Via Nazareth, Via Bakù, Via Galimberti, Via Zuccarini.

5. **Consentire** la circolazione nelle strade confluenti sulle arterie di cui al precedente punto 4, unicamente per i veicoli diretti verso tali strade.
6. Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
7. Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
8. Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.


**IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE**

arch. Giuseppe Pulli




**L'ASSESSORE ALLA SANITÀ**

dot. Genaro Nasti




**L'ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE**

pres. Luigi Scotti



**IL SINDACO**

on. Rosa Iervolino Russo



La presente Ordinanza Sindacale conforme all'originale è composta di n° 4 pagine  
Napoli. 21 LUG 2005

IL DIRIGENTE  